

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D.L. 34/2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, art. 1, commi 2 e 3. Approvazione Accordo Quadro finalizzato ad assicurare accoglienza alle persone che necessitano di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria, al di fuori del proprio contesto abitativo e risultate positive al COVID 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Servizio Protezione Civile (SPC) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTA la proposta, del dirigente del Servizio Protezione che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

- 1) di approvare lo schema di Accordo Quadro finalizzato ad assicurare accoglienza a persone che necessitano di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria, al di fuori del proprio contesto abitativo e risultate positive al COVID 19, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, art. 1, commi 2 e 3, in allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di individuare quali Soggetti delegati alla sottoscrizione ed al monitoraggio del suddetto Accordo Quadro il Dirigente del Servizio Protezione Civile, il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche e il Direttore Generale dell'ASUR;
- 3) di trasmettere per la sottoscrizione l'Accordo Quadro di cui al punto 1, alle organizzazioni di categoria:
 - **CONFESERCENTI MARCHE** (CF 93011450421) , Via Giannelli n. 30 - Ancona;
 - **CONFINDUSTRIA MARCHE** (CF 80002450429), sede in Via R. Bianchi snc – Ancona;
 - **CONFCOMMERCIO MARCHE** (CF 93092470421), con sede in Via Toti, 12 - Ancona,



- **FEDERALBERGHI MARCHE** (CF 01214120428), con sede in Via Toti, 12 - Ancona,
- 4) Di trasmettere il presente Accordo Quadro ai Sottoscrittori, al Dipartimento Protezione Civile nazionale, all'ANCI Marche, alle Prefetture della Regione Marche;
 - 5) Di stabilire che l'onere derivante dal presente atto pari ad € 792.000,00 fa carico al capitolo n. 2130110738 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020. Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile sarà assunto il relativo impegno di spesa;
 - 6) Di delegare il Dirigente del Servizio Protezione Civile alla sottoscrizione dei singoli contratti con gli Operatori Economici e di tutti gli atti propedeutici, in stretta collaborazione con ASUR Marche;
 - 7) Di provvedere alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, già richiamate in premessa;
 - 8) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il Presidente della Giunta
(*Francesco Acquaroli*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 32/2001 recante “Sistema regionale di protezione civile;
- D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
- D.P.C.M. del 31.01.2020;
- O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020 e seguenti;
- D.C.D.P.C. n. 628 del 27/02/2020;
- D.G.R.M. n. 467 del 20/014/2020;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- Art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale, in forza del quale, il Presidente medesimo, è considerato autorità sanitaria regionale;
- Legge regionale 41 del 30/12/2019 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2020-2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
- Legge regionale 42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020-2022
- DGR 1677/2019 del 30/12/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
- DGR 1678/2019 del 30/12/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”.

Motivazione

Vista:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (pubblicata sulla G.U. n. 26 del 01.02.2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza sanitaria COVID-19”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 31 gennaio 2021;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03.02.2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la



quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile,

- Il D.L. 6 del 23.02.2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61) che prevede, all'art. 2 che le Autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 628 del 27.02.2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Marche, il Presidente della regione medesima;

VISTO in particolare l'art. 1 del Decreto n. 628/2020, sopra richiamato, che:

- nomina il Presidente della Regione Marche, quale Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- dispone che il Soggetto attuatore debba operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dell'OCDPC 630/2020;

VISTA altresì:

- la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 467 del 20/04/2020 che stabilisce le misure organizzative interne per affrontare l'emergenza COVID-19;

VISTA la nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 che aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti dagli organismi internazionali OMS ed ECDC e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATO che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recita:

- all'art. 1 c. 2 che "Qualora, per le esigenze di cui al comma 1 (contenimento del contagio), occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 (requisizioni operate da Prefetture), le regioni e le province autonome **possono stipulare contratti di locazione di strutture**



alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020;

- all'art. 1 c. 3 che "Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

CONSIDERATO CHE alla data del 21/10/2020 i pazienti COVID POSITIVI in isolamento domiciliare sono saliti a 2243. Di questi una parte non è nelle condizioni di avere spazi sufficienti.

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività sanitaria di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto, si rende necessario individuare strutture idonee all'accoglienza di persone che necessitino di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria, al di fuori del proprio contesto abitativo nonché di pazienti dimessi dagli ospedali, clinicamente guariti, ma ancora positivi al Covid-19;

CONSIDERATO CHE la Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche con nota id 21076672 del 16/10/2020 ha chiesto a questo Servizio di intervenire con sollecitudine in tal senso;

CONSIDERATO che per attivare tale misura si stima una spesa proporzionale al numero delle camere da contrattualizzare e che nell'ipotesi di n. 2 strutture alberghiere per Provincia (n. 10 su tutta la Regione), con un numero di camere pari a circa n. 20 per struttura (totale 200 camere), ipotizzando una spesa di circa 60 euro a più IVA per camera (stanza più gestione) e quindi una spesa di circa 13.200 euro al giorno (circa 396.000 euro al mese).
Tale spesa mensile moltiplicata per i mesi di dicembre e gennaio – poiché il mese di novembre sarà dedicato all'attivazione dei contratti – il totale stimato ammonta a circa **792.000 euro**.

CONSIDERATO CHE la dotazione finanziaria prevista dal DL n. 34/2020 convertito è pari ad € 831.941,00 derivante dal seguente ragionamento: € 32.497.693,00 euro rappresenta il costo stimato del rafforzamento dell'assistenza territoriale per tutte le Regioni (fonte: dossier Servizio bilancio del Senato n. 161 vol. I luglio 2020 pag. 8) rapportato al 2.56% che rappresenta la quota di accesso di Regione Marche al FSN.

Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitario per i quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011.

L'onere derivante dal presente atto pari ad € 792.000,00 fa carico al capitolo n. 2130110738 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020. Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.

Con nota ID 21177214 del 29/10/2020 è stato richiesto al Dirigente della PF Bilancio regionale e contabilità la variazione compensativa di bilancio 2020/2022 dal capitolo 2130110738 al



capitolo CNI 8289. Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile sarà assunto il relativo impegno di spesa.

DATO ATTO che nell'ottica di raggiungere l'urgente l'obiettivo indicato dal citato D.L. n. 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ossia stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere, per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento fiduciario e della sorveglianza sanitaria delle persone contagiate da SARS-CoV-2, si è svolta specifica riunione in data 29/10/2020 convocata con nota del SPC 1226484 del 27/10/2020 effettuata con tutti i Soggetti interessati dall'Accordo Quadro.

CONSIDERATO che le parti coinvolte, dopo ampio dibattito, e sentiti il Servizio Sanità e l'Azienda Unica Sanitaria Regionale, hanno manifestato la necessità di procedere secondo quanto riportato nell'Accordo Quadro è di instaurare un rapporto strutturale di collaborazione che garantisca l'uniformità, sull'intero territorio regionale, delle condizioni contrattuali/economiche basilari;

In merito all'individuazione dei costi da sostenere per la locazione la Relazione Tecnica di accompagnamento al DL n. 34/2020, convertito, indica un costo di circa 66,00 euro giornalieri complessivi per ogni paziente assistito. Da questo costo sono stati scorporati 5 euro/giorno più IVA per la Sorveglianza Sanitaria da attribuire necessariamente ed esclusivamente alle competenze ASUR, pertanto il costo della disponibilità della camera e del relativo servizio viene quantificato in (30 + 25) euro al giorno, più IVA.

CONSIDERATO che anche la Posizione di Funzione competente in materia di turismo. in sede di riunione del 30/10 u.s., ha ritenuto congrui i prezzi unitari proposti (anche in linea con quelli indicati nella relazione tecnica di accompagnamento al DL n. 34/2020 convertito);

DATO ATTO che la versione definitiva dell'Accordo Quadro è stata inviata dalla Segreteria del SPC con mail del 30/10/2020 a tutti i Soggetti interessati e che non sono pervenute ulteriori osservazioni;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del predetto schema di Accordo Quadro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che si procederà alla sua sottoscrizione e che, in tale sede, potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali;

DATO ATTO che dall'attuazione dell'Accordo Quadro discenderanno i singoli contratti da stipulare tra Operatori Economici e Servizio Protezione Civile per la locazione della struttura con spese a carico dell'Amministrazione Regionale;

Infine si rappresenta che tutta l'istruttoria è stata condotta in coordinamento con il Dirigente del Servizio Sanità Regionale.

Esito dell'istruttoria

Stante la necessità di individuare strutture idonee all'accoglienza di persone che necessitino di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria al di fuori del proprio contesto abitativo e



risultate positive al COVID 19, si propone:

di approvare lo schema di Accordo Quadro finalizzato ad assicurare accoglienza a persone che necessitano di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria, al di fuori del proprio contesto abitativo e risultate positive al COVID 19, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, art. 1, commi 2 e 3, in allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di individuare quali Soggetti per la sottoscrizione ed il monitoraggio del suddetto Accordo Quadro il Dirigente del Servizio Protezione Civile, il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche delegati dal Presidente della Giunta regionale e il Direttore Generale dell'ASUR;

di trasmettere per la sottoscrizione l'Accordo Quadro di cui al punto 1, alle organizzazioni di categoria:

- **CONFESERCENTI MARCHE** (CF 93011450421) , Via Giannelli n. 30 - Ancona;
- **CONFINDUSTRIA MARCHE** (CF 80002450429), sede in Via R. Bianchi snc – Ancona;
- **CONFCOMMERCIO MARCHE** (CF 93092470421), con sede in Via Toti, 12 - Ancona,
- **FEDERALBERGHI MARCHE** (CF 01214120428), con sede in Via Toti, 12 - Ancona,

di trasmettere il presente Accordo Quadro ai Sottoscrittori, al Dipartimento Protezione Civile nazionale, all'ANCI Marche, alle Prefetture della Regione Marche;

di stabilire che l'onere derivante dal presente atto pari ad € 792.000,00 fa carico al capitolo n. 2130110738 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020. Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile sarà assunto il relativo impegno di spesa;

di delegare il Dirigente del Servizio Protezione Civile alla sottoscrizione dei singoli contratti con gli Operatori Economici e di tutti gli atti propedeutici, in stretta collaborazione con ASUR Marche;

di provvedere alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, già richiamate in premessa;

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il responsabile del procedimento
(*David Piccinini*)

Documento informatico firmato digitalmente



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il dirigente del Servizio Protezione Civile, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l'adozione al Presidente della Giunta regionale.

Il dirigente
Servizio Protezione Civile
(*Geol. David Piccinini*)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Schema Accordo Quadro tra SPC, SSR, ASUR e Associazione Albergatori;
- Attestazione contabile-

